

## **TI\_GERICHTE 31.2013.3 vom 28. November 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-11-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_31.2013.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_31.2013.3)

FR: TI\_GERICHTE 31.2013.3 du 28 novembre 2013

IT: TI\_GERICHTE 31.2013.3 del 28 novembre 2013

### **Regeste**

Responsabilità ex 52 LAVS dell'amministratore unico di una SA. Presupposti per l'attribuzione di un avvocato d'ufficio. Nel caso concreto non sussiste alcun valido motivo giustificante il mancato pagamento dei contributi sociali

### **Erwägungen**

#### **E. 28**

ottobre 2010). In questo contesto non è certamente esimente da colpa il fatto che il ricorrente asserisca che “(...) di tutto si occupava il direttore \_\_\_\_\_ (...)” (I). Non soccorre l'insorgente neppure la circostanza addotta – peraltro contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 1.11 e XIII) – secondo la quale “(...) Non ho mai avuto a che fare con banche, pagamenti, incassi ecc. Non ho mai preso visione, perché non sono mai stati presentati al sottoscritto, vostri estratti conti e conteggi. [...] Conti e conteggi sono stati sempre compilati a mano dai \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ al sottoscritto non sono mai stati fatti vedere documenti, lettere e solleciti di pagamento. (...)” (I). Un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998) . Addirittura è da ritenere quale negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolta. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l'Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell'impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'assicurato dalle sue responsabilità di amministratore formale (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). In merito poi all'affermazione stante la quale “(...) purtroppo troppo tardi mi sono accorto che i soggetti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ formavano una associazione a delinquere. (...)” (I) – a prescindere dal fatto che la stessa è contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di \_\_\_\_\_ che si è riservato il diritto di procedere per diffamazione contro l'insorgente (cfr. consid. 1.11 e XIII) – , questo Tribunale osserva che anche se così espressamente richiesto RI 1 non ha prodotto la

denuncia e/o querela penale che avrebbe introdotto contro \_\_\_\_\_ e altri (cfr. consid. 1.7, VI e VII). Inoltre nemmeno l'insorgente ha sostenuto e tantomeno allegato in qualche modo che egli sarebbe stato ingannato dal \_\_\_\_\_ e/o dal \_\_\_\_\_ mediante raggiri di rilevanza penale e che a causa degli stessi non potrebbe essergli imputata alcuna negligenza grave in quanto non poteva e/o doveva accorgersi del mancato pagamento dei contributi (in argomento cfr. la STFA H 152/05 del 7 febbraio 2006). Al riguardo non può bastare la generica affermazione dell'insorgente (peraltro, anch'essa, contraddetta dalle osservazioni 21 ottobre 2013 del \_\_\_\_\_; cfr. consid. 1.11 e XIII) secondo la quale egli "(...) è caduto in una fatale rete di delinquenti che oltre a non farmi mai vedere e prendere visione di avvisi, comunicazioni ecc. di nessun tipo si sono appropriati di quanto spettava ai creditori. Pensando tra di loro (tanto c'è RI 1 che fa l'amministratore e noi possiamo imbrogliare il mondo intero). La diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari si è compito dell'amministratore, ma quando questo non viene messo a conoscenza di lettere, raccomandate ecc. senza avere la possibilità di esaminare e controllare decade ogni responsabilità in modo particolare quando i collaboratori si approfittano della situazione, anzi rubano. (...)” (V). Va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall'altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Quanto all'assunto del chiamato in causa \_\_\_\_\_ secondo il quale CO 1 per gravi problemi personali e di salute negli anni dal 2009 al 2011 avrebbe rivestito formalmente la carica di amministratore unico senza partecipare alle decisioni e alla gestione aziendale (cfr. consid. 1.11 e XIII), questo Tribunale si limita ad osservare che – a prescindere dal fatto che nessun problema di salute è stato debitamente comprovato – l'insorgente non ha addotto alcun motivo di questa natura per giustificarsi e solo dallo scritto del 14 giugno 2013 emerge che egli sarebbe stato di recente operato ad un tumore ai polmoni con seria asportazione (cfr. consid. 1.7 e VII). Del resto, nemmeno il ricorrente ha addotto e tantomeno provato che sarebbe stato impossibilitato a rassegnare le proprie dimissioni dalla carica assunta di amministratore unico della FA 1 prima del 24 maggio 2011 (cfr. doc. 1/B). Dagli atti risulta, inoltre, che la società dal mese di maggio 2010 procedeva con invio di diffide di pagamento e dal settembre 2010 ha avviato delle procedure esecutive (vedi gli specchietti riferiti agli anni dal 2009 al 2011 sub. X/1-3). Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà della FA 1 a far fronte al proprio obbligo contributivo – l'insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull'andamento della società. L'insorgente non può, facendo leva sulla posizione degli amministratori di fatto, liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale di una società anonima e non è giustificato da particolari circostanze (STF 9C\_195/2009 del 2 febbraio 2010 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare – a prescindere dal fatto che non ha minimamente provato di essere impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ricordare che, nell'ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all'influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola

conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). In concreto, nonostante l'asserita mancanza di informazioni (circostanza, questa, lo si ribadisce, contraddetta dalle osservazioni del 21 ottobre 2013 di \_\_\_\_\_; cfr. consid. 1.11 e XIII), l'insorgente ha inoltrato le dimissioni dalla carica di amministratore solo il 24 maggio 2011. Quanto infine alla presunta ed esclusiva gestione della società da parte dei signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C\_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall'insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l'esistenza di una negligenza grave. Questo Tribunale deve pertanto concludere che l'insorgente ha ommesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore di una società anonima (STFA H 310/02 dell'11 novembre 2003 e H 268/01 e H 269/01 del 5 giugno 2003), ritenuto che per un amministratore unico il dovere di diligenza e vigilanza risulta accresciuto, i suoi obblighi essendo quindi da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3; STFA H 79/05 del 14 febbraio 2006). In queste circostanze, non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di amministratore unico gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subito dalla Cassa. 2.9. Occorre tuttavia esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro, rispettivamente il proprio organo esecutivo, a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b). Costituisce motivo di giustificazione il caso in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria. Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, 2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STFA H 103/00 dell'11 gennaio 2002 consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b ). In questo contesto, l'Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito che l'organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l'illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se non sono realizzati i

chiari criteri di discolta posti dalla citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009). Da distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per salvare l'azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione, vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell'attività può eventualmente rappresentare motivo di discolta. Questa seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debtrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS ( STF 9C\_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3 con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36 ). Va poi ricordato che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolta se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA 27 giugno 1994 nella causa M.). In concreto, non sono stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolta, nel senso della succitata giurisprudenza. Non va in ogni caso dimenticato che la FA 1, nonostante le diffide e i precetti esecutivi, ha pagato l'ultimo importo di fr. 2'630.00 per i contributi dovuti il 16 giugno 2010 (cfr. lo specchio dell'evoluzione del debito contributivo fatto valere sub X/1-3). In queste circostanze non risultano dati gli estremi, che l'insorgente, come detto, nemmeno fa valere, per ammettere nella specie che il differimento dei pagamenti fosse riconducibile ad una momentanea crisi finanziaria della società o ad una passeggera situazione di illiquidità (in argomento DTF 123 V 244, 121 V 243; STFA H 134/02 del 30 gennaio 2003, H 297/03 del 4 novembre 2004, H 277/01 del 29 agosto 2002; RCC 1992 pag. 261). In conclusione, non essendo ravvisabile alcun valido motivo di giustificazione, rispettivamente di discolta, il ricorrente deve risarcire alla Cassa la somma di fr. 84'697.90 corrispondente agli oneri sociali non versati dalla FA 1 dal 2009 a aprile 2011. 2.10. Visto tutto quanto precede il ricorso va dunque respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.11. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l'interpretazione in un senso largo della nozione di "responsabilità dello Stato" ai sensi dell'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, *Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis*, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, *La responsabilité selon l'art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP*, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l'ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l'Alta Corte si è pronunciata circa l'ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell'Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l'eventuale presupposto della "questione di diritto di

importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.